



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA . Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

Provvedimento n. 6801/EM

Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: Parte V del D.Lgs. 152/2006. Art. 272.
Autorizzazione a carattere "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga.

STABILIMENTI

con **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE** (ad uso produttivo) aventi singolarmente potenza termica nominale, uguale o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, compresi gli impianti elettrogeni e elettrogeni di cogenerazione;

e/o

con **IMPIANTI DI COMBUSTIONE** (ad uso produttivo) aventi potenza termica nominale, considerata come insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna tipologia di combustibile utilizzato, uguale e superiore oppure superiore ai valori soglia riportati nell'allegato IV, parte I, lettere da bb) a ii), compresi gli impianti elettrogeni e elettrogeni di cogenerazione;

e/o

con **IMPIANTI TERMICI CIVILI** aventi potenza termica nominale, considerata come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo I, pari o superiore a 3 MW.

Sostituzione autorizzazione a carattere generale per "Impianti termici produttivi e stabilimenti termici civili" n. 1194/EM/2019 del 23/01/2019 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 16/2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

- **VISTO** il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308 e le successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.Lgs. 183/2017 che ha modificato la parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. inserendo anche la regolamentazione dei medi impianti di combustione;
- **VISTO** l'art. 268 lettera gg-bis) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - introdotto con il D.Lgs. 183/2017 che definisce medio impianto di combustione l'impianto di combustione di potenza termica pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta;

- **VISTO** l'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. il quale sancisce che al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco;
- **VISTO** l'art. 273-bis - Medi impianti di combustione – del D.Lgs. 152/2006, introdotto con il D.Lgs. 183/2017, il quale prevede che gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269;
- **VISTO** l'art 282 comma 1 che sottopone alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;
- **VISTA** la Parte IV-bis dell'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. riportante gli “Elementi minimi” dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili;
- **VISTO** il comma 11 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. il quale stabilisce che presso ciascuna autorità competente è tenuto, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'art. 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati relativi alle modifiche di tali impianti;
- **VISTO** che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- **VISTO** l'art. 273-bis comma 2 il quale prevede che gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'art. 272 comma 3-bis;
- **VISTO** il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere, per gli stabilimenti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 281 comma 4, per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del titolo I e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data;
- **CONSIDERATO** che, come previsto al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, in sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal Titolo I, l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza dei gestori sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o , ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme tecniche previgenti;
- **RICHIAMATO** il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. il quale prevede che l'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di **quindici anni** successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento: almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

- **VISTO** l'art. 42 "*Funzioni della Regione*" della L.R. 13.04.2001, n. 11, di attuazione del D. Lgs. 112/1998, che attribuisce alla Regione la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
- **PRESO E DATO ATTO** che a decorrere dal 1° agosto 2023, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, è entrata in vigore la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023, la quale, modificando l'art. 5 della L.R. 33/1985 "*Norme per la tutela dell'ambiente*" e l'art. 79 della L.R. 11/2001 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*", definiscono la competenza provinciale al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica, secondo i procedimenti abilitativi/autorizzativi previsti dalle normative vigenti;
- **VISTA** la DGRV n. 2782 del 29 dicembre 2014, che prevede il ricorso ad una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni di cogenerazione, applicabile in caso di **soglia massima di funzionamento pari a 200 ore annue**;
- **RICHIAMATO** l'allegato A alla DGRV n. 2782 del 29 dicembre 2014, il quale, considerando l'**impossibilità di fissare limiti alle emissioni in** atmosfera provenienti da gruppi elettrogeni di emergenza, stabilisce che l'istanza deve comunque attestare il combustibile utilizzato, la localizzazione dell'impianto, la data di messa in esercizio, la potenza nominale ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 smi, una descrizione della qualità e quantità delle emissioni, il numero di ore al mese e all'anno di funzionamento previste;
- **VISTO** il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte V recante "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*", come modificata dal D.Lgs. 128/2010 che assoggetta ad autorizzazione l'emissione in atmosfera degli impianti di emergenza inseriti nel ciclo produttivo e dal D.Lgs 183/2017 che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2193 sulle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione;
- **VISTO** che, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, le categorie di impianti e attività di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera essendo queste ritenute scarsamente rilevanti;
- **CONSIDERATO** che i gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a benzina, gasolio, metano, gpl di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a meno di non superare tale soglia per effetto delle norme di aggregazione previste dallo stesso art. 272 comma 1, del citato D.Lgs 152/2006 sono ricompresi tra le categorie di impianti e attività sopra richiamate e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale;
- **CONSIDERATO** che l'art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. 152/2006, definisce come medio impianto di combustione: "*un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta*";
- **CONSIDERATO** pertanto che un gruppo elettrogeno d'emergenza con potenza termica nominale superiore a 1 MW, qualora operi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del richiamato D.Lgs. 152/2006 come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, si classifica, ai sensi dell'art. 273-bis della normativa in parola, come medio impianto di combustione e risulta soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo;
- **RICORDATO** che, ai fini dell'assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si considera la potenza termica nominale, come definita ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. hh) del D.Lgs. 152/2006, pari o superiore a 1 MW anche per effetto delle già richiamate norme di aggregazione previste dall'art. 272, comma 1, del decreto legislativo in argomento;

- **RITENUTO** che, secondo le previsioni dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, stante il carattere di emergenza ed il limitato periodo di funzionamento, l'autorizzazione generale possa applicarsi anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all'interno di stabilimenti dotati di un'autorizzazione in regime ordinario prevista ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
-
- **RITENUTO**, invece, che l'autorizzazione dei gruppi elettrogeni di emergenza tecnicamente connessi ad installazioni rientranti nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero sottoposti all'autorizzazione ex art. 208 del medesimo decreto, resti assoggettata alle procedure ivi previste;
- **DATO ATTO** che i gestori degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza inseriti nel ciclo produttivo che abbiano presentato alla Provincia di Padova, in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 16/2023 (1° agosto 2023), istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, possono aderire alla presente autorizzazione a carattere generale, richiedendo contestualmente la sospensione del procedimento ordinario precedentemente attivato e la sua definitiva archiviazione al formarsi del silenzio assenso sulla domanda di adesione;
- VISTA la L.R. 11/2001 "*conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";
- **RITENUTO** necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.;
- **VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005
- **VISTO** l'art. 272 comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

Art. 1 DEFINIZIONI:

Si definisce ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.:

Titolo I (art. 268, 269 e art. 272 comma 2)

- **gestore:** la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- **impianto di combustione:** qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
- **impianto di combustione produttivo:** qualsiasi impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche parzialmente, ad uso (produttivo) diverso dal riscaldamento o dalla climatizzazione invernale o estiva o dal riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
- **potenza termica nominale dell'impianto:** il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in watt termici;

- **medio impianto di combustione:** l'impianto di combustione di potenza termica pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW per ciascuna tipologia di combustibile, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Non costituiscono medi impianti di combustione gli impianti elencati al comma 10 dell'art. 273-bis. Un medio impianto di combustione è classificato come:
 - **esistente** se è messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
 - **nuovo** qualora non rientri nella definizione precedente;
 - **gruppo elettrogeno/elettrogeno di cogenerazione di emergenza:** impianto messo in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, che non opera come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Se il gruppo elettrogeno o elettrogeno di cogenerazione opera come parte integrante del ciclo produttivo non è da considerare di emergenza e pertanto non rientra nelle esclusioni dal rilascio dell'autorizzazione previste dal comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella tabella della prescrizione 2.1 si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria di combustibile.

Si definisce ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.:

Titolo II (art. 283)

- **responsabile dell'esercizio e della manutenzione:** il soggetto indicato dal decreto attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 192/2005 s.m.i.;
- **impianto termico:** impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo (art. 283 comma 1 lett. a);
- **impianto termico civile:** impianto "la cui produzione di calore é esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi" (art. 283 comma 1 lett. d);
- **potenza termica nominale dell'impianto termico civile:** la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella tabella della prescrizione 2.1 si deve considerare l'insieme delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI:

2.1 Possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 i **GESTORI degli impianti di combustione** (nuovo, con modifica, esistente) aventi **potenza termica nominale per combustibile utilizzato conforme ai valori soglia sotto riportati**:

Riferimento normativo al D.Lgs. 152/2006	VALORE SOGLIA della Potenza Termica nominale	TIPOLOGIA DI IMPIANTO E DI COMBUSTIBILE
MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE	≥ 1MW e < 50 MW	Impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW per ciascuna tipologia di combustibile, inclusi i motori e le turbine a gas, compresi <i>gli impianti elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione non di emergenza</i> , alimentati con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta
IMPIANTI DI COMBUSTIONE (impianti termici ad uso produttivo) Art. 272 comma 2 Allegato IV parte I lettere da bb) a ii)	≥ 1 MW e < 50 MW	impianti di combustione, compresi <i>i gruppi elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione non di emergenza</i> , alimentati a biomasse di cui all'All. 10 alla parte V del D.Lgs.152/2006 o a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
	≥ 0,3 MW e < 50 MW	impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione;
	≥ 1 MW e < 50 MW	Impianti di combustione alimentati a metano o GPL;
	> 3 MW e < 50 MW	impianti di combustione, compresi <i>i gruppi elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione non di emergenza</i> , ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del D.Lgs.152/2006 e tali procedure sono state espletate;
	> 1 MW e < 50 MW	impianti di combustione, compresi <i>i gruppi elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione non di emergenza</i> , alimentati a biogas di cui all'All. 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
	≥ 1 MW e < 50 MW	Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione non di emergenza alimentati a metano o gpl o benzina.
	≥ 1 MW e < 50 MW	impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue se alimentati a gasolio, metano o GPL.
IMPIANTI TERMICI CIVILI sottoposti alle disposizioni del Titolo I° Riferimento normativo al D.Lgs. 152/2006 Art. 282 comma 1	≥ 3 MW e < 50 MW	impianti "la cui produzione di calore é <u>esclusivamente</u> destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi" (art. 283 comma 1 lett. d);

2.2 Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale:

- nel caso in cui gli impianti di combustione e i medi impianti di combustione abbiano una potenza termica, tenuto conto anche del criterio di aggregazione previsto dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., inferiore ai valori indicati nella tabella sopra riportata del presente provvedimento; in tal caso le emissioni degli impianti termici produttivi sono considerate "scarsamente rilevanti";
- nel caso in cui gli impianti di combustione rientrino nell'applicazione del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- nel caso di medi impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti e dei materiali e gli altri casi previsti dal comma 10 dell'art. 273-bis;
- nel caso di impianti termici elettrogeni di emergenza messi in funzione senza operare come parte integrante del ciclo produttivo, in quanto per essi non sono applicabili le disposizioni del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per quanto previsto dal comma 5 dell'art. 272 dello stesso decreto legislativo.

Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o dell'art. 275 in procedura normale e/o degli artt. 208 o 214 o ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

- nel caso di medi impianti di combustione e/o impianti di combustione, che rientrano per potenzialità nell'applicazione dell'art. 273 relativo ai grandi impianti di combustione (uguale o superiore a 50MW, di competenza statale/regionale);
- nel caso di medi impianti di combustione alimentati a biomasse rifiuto previste dall'allegato II alla parte Quinta;
- qualora nell'impianto o nell'attività siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360d ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ed entro tre anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 (19/12/2020) nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggette al divieto ivi previsto;
- nel caso di medi impianti e/o impianti di combustione inseriti in installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale.
-

2.3 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o Programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale.

L'amministrazione Provinciale si riserva **altresì la facoltà di negare l'adesione** nel caso in cui la Ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta al fine del completamento della pratica.

Art. 3 - PRESCRIZIONI:

Il gestore/responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di combustione che si avvale della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

3.1 Il gestore dei medi impianti di combustione e/o degli impianti di combustione ad uso produttivo e/o degli impianti termici civili deve presentare preventivamente richiesta di adesione alla Provincia di Padova, all'ARPAV e per conoscenza al Comune ove è situato lo stabilimento, utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell'allegato 1/ITC** il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Adeempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA TECNICA -Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 -Padova
Dirigente di AREA: ing. Marco Pettene
Istruttoria a cura dell'IPPC- Emissioni attività in deroga
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

3.2 Nel caso di medi impianti di combustione e/o di impianti di combustione ad uso produttivo e/o degli impianti termici civili, sottoposti alle disposizioni del Titolo I°, **NUOVI** o di **MODIFICHE** (secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) il gestore degli stabilimenti presenta alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'installazione del medio impianto di combustione e/o dell'impianto di combustione ad uso produttivo e/o dell'impianto termico civile, richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale (allegato 1/ITC); l'installazione o la modifica dei medi impianti di combustione e/o degli impianti di combustione ad uso produttivo e/o degli impianti termici civili, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla **data di avvio (messa in esercizio)** indicata nella richiesta (allegato 1/ITC all'autorizzazione generale); tale data deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dalla data d'invio dell'adesione; entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di **messa a regime** dei medi impianti di combustione e/o degli impianti di combustione ad uso produttivo indicati nella richiesta (allegato 1/ITC all'autorizzazione generale) dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini, a seconda della potenzialità e tipologia di combustibile utilizzato (paragrafo 1, 2, 3, 4 della parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, tabelle pertinenti ai nuovi impianti)

3.3 Nel caso di medi impianti di combustione e/o di impianti di combustione ad uso produttivo e/o degli impianti termici civili **ESISTENTI** (secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), i gestori degli impianti presentano richiesta di adesione alla presente autorizzazione senza comunicare la data di avvio dell'impianto; entro **90 (novanta) giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini indicati per tipologia di combustibile nel rispetto dei limiti riportati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (tabelle pertinenti agli impianti esistenti);

3.4 Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis, i gestori di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'art. 269 o conformi alla normativa vigente, in cui sono ubicati medi impianti di combustione **ESISTENTI**, con potenza termica pari o inferiore a 5 MW o con potenza termica superiore a 5 MW presentano una comunicazione di adesione rispettivamente entro il 1° gennaio 2028 o entro il 1° gennaio 2023; a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4 dell'art. 273-bis; fino a tale date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, parte I, alla parte Quinta, gli eventuali valori limiti applicabili ai sensi dell'art. 272 comma 1;

3.5 Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 284, i responsabili dell'esercizio e della manutenzione di medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 trasmettono all'autorità titolare del registro entro il 31 ottobre 2028 un apposito atto in cui dichiarano i dati previsti dalla parte IV -bis dell'allegato I alla Parte Quinta;

3.6 I Gestori di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'art. 269 o conformi alla normativa vigente, in cui sono ubicati medi impianti di combustione messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018, presentano una comunicazione di adesione rispettivamente entro il 1° gennaio 2028 o entro il 1° gennaio 2023; a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4 dell'art. 273-bis; fino a tale date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, parte I, alla parte Quinta, gli eventuali valori limiti applicabili ai sensi dell'art. 272 comma 1;

3.7 Gli impianti di combustione, gli impianti termici civili e i medi impianti di combustione esistenti che si adeguano alle disposizioni riguardanti il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera e agli obblighi di presentazione della domande di autorizzazione e della comunicazione dei dati minimi riportati nella parte IV-bis dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 non sono tenuti a rispettare le scadenze fissate dagli artt. 273-bis e 284 commi 2-bis e 2-ter;

3.8 Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'**ALLEGATO X** alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

3.9 I valori di emissione dei **medi impianti di combustione** e/o degli **impianti di combustione** dovranno rispettare quanto stabilito ai paragrafi 1, 2, 3, 4 della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. conformemente con la potenzialità, il tipo di combustibile e, per gli impianti esistenti, con le date di adeguamento previste ai sensi del comma 5 dell'art. 273-bis, tali valori saranno riferiti al un tenore di O₂ nell'effluente gassoso previsto dalle pertinenti tabelle;

3.10 Per la **valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limiti delle emissioni degli impianti** dovrà essere rispettato l'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e il comma 17 dell'art. 271; in particolare i campionamenti per il monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti di norma, per i sistemi in discontinuo, da almeno **tre campioni** consecutivi rappresentativi di un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose;

3.11 Il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione dovrà avere frequenza almeno **annuale**;

3.12 **Tutti gli impianti** soggetti alle disposizioni della presente autorizzazione devono rispettare le prescrizioni per il **rendimento di combustione** previste nell'art. 294 comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

3.13 Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i monitoraggi di competenza del gestore le difformità, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV **entro 24 ore dall'accertamento**;

3.14 Per **tutti gli impianti** le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m; nel caso di medi impianti di combustione **esistenti** l'adeguamento alle caratteristiche delle bocche dei camini deve essere effettuato **entro 60 giorni** dalla data di invio della comunicazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale;

3.15 La ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

3.16 La ditta, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati, dovrà utilizzare le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi> che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, norme tecniche nazionali, ISO, EPA o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell'equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere l'analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia (sede di Venezia).

3.17 **Tutti gli impianti** devono essere dotati di:

- (a) un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'all. IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- (b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'all. IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
 - un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'all. IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
- (c) per i medi impianti di combustione i suddetti registri sono sostituiti dall'**archiviazione** dei dati previsti secondo lo schema riportato all'appendice 4 bis dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3.18 Dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento e indicato nell'allegato 1 all'autorizzazione generale generica, apposta **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso; per i medi impianti di combustione esistenti l'apposizione della targhetta deve essere effettuata **entro 60 giorni** dalla data di invio della comunicazione di adesione prevista dalla presente autorizzazione di carattere generale;

3.19 Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

3.20 Tutti gli impegni assunti dal Gestore con la presentazione della domanda di adesione alla presente Autorizzazione a Carattere Generale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della installazione ed esercizio dell'attività proposta;

3.21 Le modifiche sostanziali degli impianti e delle attività soggette ad autorizzazione devono essere autorizzate preventivamente.

Art. 4 PRESCRIZIONI PER GRUPPI ELETTROGENI OPERANTI PER MENO DI 200 ORE ANNUE

4.1 I **gruppi elettrogeni di emergenza inseriti nel ciclo produttivo** soggetti alla presente disposizione, operanti per un **numero massimo di 200 ore annue**, presentano domanda di adesione alla autorizzazione a carattere generale, ma non sono tenuti al rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dall'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 smi, all'effettuazione delle analisi periodiche e ai rispettivi adeguamenti richiamati dall'art. 273-bis dello stesso decreto legislativo e alle prescrizioni riportate al precedente art. 3; l'istanza deve comunque attestare il combustibile utilizzato, la localizzazione dell'impianto, la data di messa in esercizio, la potenza nominale ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 smi, una descrizione della qualità e quantità delle emissioni, il numero di ore al mese e all'anno di funzionamento previste; devono essere effettuate le manutenzioni periodiche previste dal costruttore;

Art. 5 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

5.1 La presente autorizzazione "generale" **verrà rinnovata entro il 31/10/2038**;

5.2 Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo ed il relativo allegato 1/ITC potranno essere modificati a seguito dell'aggiornamento normativo o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale; tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.

5.3 I **GESTORI/RESPONSABILI DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE** degli impianti di combustione che abbiano **precedentemente comunicato l'adesione** alla autorizzazione generale n. 5200/EM del 24/10/2006 (allegato 2 punto 33) o all'autorizzazione generale 5659/EM del 30/09/2008 o all'autorizzazione generale n. 6203/EM del 30/06/2011 o all'autorizzazione generale n. 1194/EM del 23/01/2019, e sulla quale l'Amministrazione Provinciale non abbia espresso parere negativo, si ritengono autorizzati, eccettuata esplicita disdetta, ai sensi delle succitate autorizzazioni e delle relative prescrizioni. Le Ditte dovranno comunque adeguare gli impianti alle condizioni previste da nuove normative nel frattempo intervenute (es. D.Lgs. 183/2017);

5.4 I **GESTORI/RESPONSABILI DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE** di impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW che, ai sensi della precedente Autorizzazione generale n. 6203/EM/2011, dovevano eseguire esclusivamente le operazioni di manutenzione previste dal DPR 412/93 al posto delle analisi alle emissioni a camino, dovranno adeguare i camini alle prescrizioni precedentemente citate **entro sei mesi** dall'approvazione della presente autorizzazione ed eseguire i controlli delle emissioni con cadenza annuale.

5.5 In occasione dell'effettuazione di tutti gli eventuali controlli dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.

5.6 Copia della domanda di adesione e relativa documentazione allegata (con ricevuta di presentazione al SUAP del Comune) deve essere tenuta in impianto/stabilimento e messa a disposizione delle Autorità preposte al controllo;

5.7 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.

5.8 Il Gestore deve comunicare a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della **ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, rappresentanza legale dello stabilimento** o del **gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti** utilizzando l'apposito modulo (cambio ragione sociale o voltura/subentro) reperibile sul sito internet della Provincia di Padova: in questi casi non è necessario presentare una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione.

5.9 Nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dello stabilimento**, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione all'Autorità competente, secondo quanto previsto al comma 11-bis dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., utilizzando l'apposito modulo (cambio ragione sociale o voltura/subentro) reperibile sul sito internet della Provincia di Padova accompagnato da una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione, in quanto l'adesione è nominale.

5.10 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.

5.11 **La presente autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di QUINDICI ANNI successivi all'adesione;** non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. **Almeno 45 giorni** prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

2.3 5.12 Ai sensi dell'art. 273-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. la Provincia di Padova utilizzerà i dati costituiti dagli "elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione" comunicati con il modello di adesione 1/ITC esclusivamente per tenere aggiornato il registro documentale e autorizzativo nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla parte Quinta per i medi impianti di combustione nonché quelli relativi alle modifiche di tali impianti.

5.13 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.

5.14 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento autorizzativo è rilasciato sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti, tra i quali la presentazione della SCIA e il relativo certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, Consorzi di Bonifica). Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 12 pagine e dall'allegato 1/ITC.

IL DIRIGENTE
(ing. Marco Pettene)